

maschile coniugati modalità di calcolo dell'importo della pensione di dipendente pubblico diverse da quelle che si applicano agli ex dipendenti pubblici di sesso femminile coniugati; l'art. 119 può essere fatto valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali; gli uomini coniugati penalizzati dalla discriminazione devono essere trattati allo stesso modo ed essere assoggettati allo stesso regime delle donne coniugate.

- 3) *Alla stregua del protocollo n. 2 concernente l'art. 119, l'efficacia diretta di quest'ultimo articolo può essere fatta valere per esigere la parità di trattamento, per quanto riguarda il versamento di prestazioni dovute da un regime pensionistico come l'ABPW e attribuite ai periodi lavorativi compresi tra l'8 aprile 1976 e il 17 maggio 1990, soltanto dai dipendenti pubblici o dai loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, esperito un'azione in giudizio o proposto un reclamo.*

(¹) GU n. C 48 del 19. 2. 1993, pag. 10.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 settembre 1994

nella causa C-65/94: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento — Direttiva 90/167/CEE — Condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità)

(94/C 316/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-65/94, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gérard Rozet) contro Regno del Belgio (agente: signor Jan Devadder), avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell'art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn (relatore), giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 28 settembre 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il Regno del Belgio, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/167/CEE, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92, pag. 42), ad eccezione dell'art. 11, n. 2, e/o non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 15 della detta direttiva.*

- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU n. C 103 dell'11. 4. 1994, pag. 7.

SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 1994

nella causa C-47/91: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Lettera di avvio del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato — Sospensione degli aiuti — Qualificazione degli aiuti: aiuti nuovi)

(94/C 316/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-47/91, Repubblica italiana (agente: professor Luigi Ferrari Bravo) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Antonino Abate), avente ad oggetto l'annullamento della lettera 23 novembre 1990 con cui la Commissione delle Comunità europee ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato contro la concessione di aiuti alla società Italgrani da parte delle autorità italiane, decisione accompagnata dall'ingiunzione di sospendere detti aiuti, la Corte, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet (relatore), F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: W. Van Gerven, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Sono annullati i punti I.3 e I.4 della decisione della Commissione, notificata al governo italiano con lettera 23 novembre 1990, di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato contro la concessione da parte delle autorità italiane di aiuti alla*

società Italgrani, salvo per la parte in cui essi riguardano l'aiuto per la formazione di scorte di prodotti agricoli.

2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU n. C 61 del 9. 3. 1991; GU n. C 189 del 28. 7. 1992.

SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 1994

nel procedimento C-165/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof di Anversa) nella causa Simon J.M. van Munster contro Rijksdienst voor Pensioenen (¹)

(Previdenza sociale — Libera circolazione dei lavoratori — Parità tra uomini e donne — Pensione di vecchiaia — Maggiorazione per coniuge a carico)

(94/C 316/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-165/91 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arbeidshof di Anversa (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Simon J.M. van Munster contro Rijksdienst voor Pensioenen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c), 48 e 51 del Trattato CEE, dell'art. 4, n. 1 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativo alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) e di ogni altra disposizione che la Corte dovesse ritenere applicabile al caso di specie, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 5 ottobre 1994 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il diritto comunitario, in particolare gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE, come pure l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta ad una normativa nazionale che prevede il diritto ad una pensione all'«aliquota per coniugati» nel caso in cui il coniuge del lavoratore abbia cessato ogni attività lavorativa e non fruisca di una pensione di vecchiaia o di una prestazione sostitutiva, mentre invece applica solo l'«aliquota per celibi» meno vantaggiosa, nel caso in cui il coniuge del lavoratore

fruisca di una pensione o di una prestazione sostitutiva come la pensione concessa alla signora van Munster in forza dell'Algemene Ouderdomswet.

2) Nel procedere, ai fini dell'applicazione del proprio diritto nazionale, alla qualificazione di una prestazione previdenziale attribuita in forza del regime previsto dalla legge di un altro Stato membro, il giudice nazionale deve interpretare la propria normativa alla luce degli obiettivi degli artt. 48-51 del Trattato ed evitare, per quanto possibile, che la sua interpretazione sia atta a dissuadere il lavoratore migrante dall'esercizio effettivo del suo diritto alla libera circolazione.

(¹) GU n. C 212 del 14. 8. 1991, pag. 11.

SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 1994

nella causa C-400/92: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Aiuti alla costruzione navale)

(94/C 316/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel causa C-400/92, Repubblica federale di Germania (agente: signor Ernst Röder) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Bernd Langeheine), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 31 luglio 1992, 92/569/CEE, concernente aiuti della Repubblica federale di Germania relativi ad un ordinativo della società cinese d'armamento COSCO (China Ocean Shipping Company) per la costruzione di quattro navi portacontenitori (GU L 367, pag. 29) nonché, in via subordinata, l'annullamento dei suoi artt. 2 e 3, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU n. C 9 del 14. 1. 1993, pag. 6.